

LE IPOTESI “TIPICHE” DI CESSAZIONE DEL FONDO
PATRIMONIALE

“TYPICAL” CASES OF TERMINATION OF THE PROPERTY FUND

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 2922-2951



Giuseppe
TRAPANI

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de enero de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

RESUMEN: L'indagine è diretta a definire la portata dell'art.171 c.c. nella parte in cui definisce le fattispecie che conducono alla cessazione del fondo patrimoniale ed a valutare l'estensione applicativa di ciascuna di esse, definendo di volta in volta gli interessi in gioco di rango privatistico (dei coniugi, dei figli, dei creditori), ed anche di rango pubblicistico.

PALABRAS CLAVE: Fondo patrimoniale; cessazione; scioglimento; morte; morte presunta; assenza; annullamento del matrimonio; scioglimento del matrimonio; autonomia privata.

ABSTRACT: *Typical hypothesis in the dissolution of a family asset fund*

The study is aimed to assess the scope of art. 171 of the civil code in the part that defines the cases in point that lead to the dissolution of an asset fund and to assess the scope to the application of each case, by defining, each time, interests both of private (of the spouses, of the offspring, of the creditors) and of public scope.

KEY WORDS: *Asset fund; closure; dissolution, death, death presumption, absence, wedding annulment, wedding dissolution, private autonomy.*

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DELLA RICERCA. - II. INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE. - III. LA DISTINZIONE TRA LE IPOTESI DI CESSAZIONE E LE IPOTESI DI SCIoglIMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE. - IV. LA MORTE DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI. - V. LA MORTE PRESUNTA. - VI. L'ASSENZA. - VII. L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO. - VIII. LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO. - IX. LIMITI ALLA REGOLAZIONE PATTIZIA DELLA CESSAZIONE DEL FONDO ED INDIVIDUAZIONE DELLE NORME APPLICABILI.

I. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DELLA RICERCA.

La legge 19 maggio 1975, n.151 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura del fondo patrimoniale, disponendo un'allocatione sistematica delle norme regolatrici dell'istituto del tutto identica a quella delle disposizioni che disciplinavano il patrimonio familiare, contiene una specifica disposizione transitoria che statuisce che "le doti ed i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori".

Una siffatta norma, se da una parte impedisce la costituzione di nuovi patrimoni familiari, pur lasciando che le norme ormai abrogate continuino a regolare quelli già formati, lascia del tutto impregiudicata la vexata quaestio dei rapporti tra quest'ultimo istituto e il fondo patrimoniale¹.

Si tratta, in particolare, del "regime di cogestione di uno o più beni vincolati ai bisogni della famiglia"².

L'art.167 c.c. dispone, infatti, che il fondo patrimoniale consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii) nucleare³.

- 1 Sul patrimonio familiare si segnalano, tra i numerosi studi antecedenti la novella del 1975, n.151: AZARA, A.: "Patrimonio familiare" in Nuovo Digesto Italiano, Utet, Torino, XVII, 1939, p.572; SANTOSUOSSO, F.: "Patrimonio familiare" in Novissimo Digesto Italiano, XII, Utet, Torino, 1957, p.652; e tra le opere monografiche risalenti al medesimo arco di tempo: DEgni, F.: *Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano*, Cedam, Padova, 1943, p.266; MORVIDI, L.: *Il patrimonio familiare*, Udine, 1941; SANTOSUOSSO, F.: *Il matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia*, Utet, Torino, 1965, p.520 e ss.. In particolare, sui problemi di diritto intertemporale: CIAN, G. e CASAROTTO, G.: "Patrimonio familiare (Regime transitorio)" in Novissimo Digesto Italiano, appendice V, Utet, Torino, 1980, p.784; PINTO BOREA, M. C.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note differenziali", *Giurisprudenza Italiana*, 1989, I, I, p. 873. Sullo scioglimento convenzionale si ricorda l'efficace studio di NIGRO, A.: "Il fondo patrimoniale tra modifica del contenuto e scioglimento" in *Notariato*, 2013, I, 39.
- 2 Efficacemente, BIANCA, C. M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2018, p.774.
- 3 BIANCA, C. M.: *Istituzioni di diritto privato*, cit., p.774.

• **Giuseppe Trapani**

Notaio, già magistrato. E-mail: gtrapani@notariato.it

Tale strumento permette la realizzazione di un duplice scopo: innanzi tutto, dà maggiore forza e concretezza alla fruizione da parte della comunità familiare dei beni conferiti nel fondo e dei frutti degli stessi; inoltre, accanto alla previsione di un vincolo di inalienabilità, convenzionalmente definibile nel suo contenuto e, pertanto, attenuabile, la statuizione di una rigorosa forma di inespropriabilità a tutela delle pretese dei creditori familiari (secondo criteri appresso descritti), consente da una parte di porre i beni oggetto del fondo al di fuori dei rischi discendenti da non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi e, dall'altra, di agevolare la possibilità di accedere al credito per la soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare⁴.

Va, a tale riguardo, però sottolineato, in senso contrario, che "l'endemica sottocapitalizzazione del patrimonio"⁵ delle aziende è causa del disfavore con il quale il sistema bancario è indotto a ridurre le linee di credito erogate nei confronti dell'imprenditore che abbia validamente costituito ed annotato un fondo patrimoniale nel quale ha conferito i beni destinati in modo specifico alla soddisfazione delle esigenze familiari⁶.

Inoltre, il ricorso abusivo alla fattispecie del fondo patrimoniale da parte di costituenti animati dall'esclusivo obiettivo di sottrarre un bene ai creditori personali agevola la sensazione diffusa dell'appannamento delle intenzioni del legislatore che lo aveva disegnato quale strumento idoneo alla realizzazione delle esigenze familiari.

Tali considerazioni conducono l'interprete ad esaminare le cause di cessazione in senso tecnico dell'istituto, diverse dallo scioglimento di esso per mutuo consenso o dalla cessazione del vincolo per effetto della sua alienazione, proprio per il rilievo che la diffusa valutazione negativa della fattispecie ha nella circolazione dei beni che ne possono formare oggetto, in specie di natura immobiliare.

4 Il vincolo costituisce in tal modo per un verso "peculium" familiare e per altro garanzia espressa per i creditori, in questo senso, CORSI, F.: *Il regime patrimoniale della famiglia*, in Trattato di diritto civile e commerciale a cura di A. CICU e F. MESSINEO, Giuffrè, Milano, 1979 p.88; DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, Giuffrè, Milano, 1991, III, p.30). E' da ricordare il disfavore con il quale gli istituti bancari guardano alle nuove costituzioni di fondi patrimoniali, perché sovente alla loro formazione si accompagna l'intenzione dei coniugi conferenti di non soddisfare i creditori. Invero, tale preoccupazione è infondata soprattutto per i crediti destinati alla realizzazione dei bisogni della famiglia.

5 L'espressione è di TASSINARI, F.: "Patrimoni e destinazioni a tutela della famiglia" in "Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative", studi raccolti dal Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milano, 2003, p. 65.

6 TASSINARI, F.: "Patrimoni e destinazioni a tutela della famiglia", cit. p. 65. L'Autore ricorda che la costituzione di un fondo patrimoniale costituisce normalmente fonte di futuri problemi per i rapporti bancari e quindi un "fatto fortemente dissuasivo per un utilizzo preventivo e non distorto dell'istituto".

II. INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE.

L'art.171, 1° comma, c.c. recita che “la destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

E' evidente, innanzi tutto, dalla semplice lettura di tale disposizione che il legislatore, essendo il fondo patrimoniale una convenzione matrimoniale, abbia necessariamente ancorato le vicende estintive di quest'ultimo alla persistenza del legame matrimoniale⁷.

Il venir meno del matrimonio importa, allora, conseguentemente, di norma, anche la cessazione del fondo patrimoniale stesso, fatta eccezione per l'ipotesi di presenza di figli minori.

La peculiarità dell'istituto del fondo patrimoniale è rappresentata esattamente dalla funzionalizzazione a favore della soddisfazione delle esigenze della famiglia di tutte le utilità che dai beni in esso immessi, è possibile trarre.

Ed è proprio per tale sua specificità che in ipotesi in cui tutti i figli non abbiano raggiunto la maggiore età e, conseguentemente, ma non necessariamente, l'autonomia patrimoniale⁸, nonostante l'estinzione sopravvenuta del matrimonio, il fondo patrimoniale è eccezionalmente ultravigente⁹.

Prima di affrontare l'esame delle regole che presiedono allo scioglimento del fondo patrimoniale, senza dubbio, disciplinato da una norma più chiara, in gran parte, dell'omologo art.175 c.c. abrogato¹⁰, che prevedeva la regolamentazione

7 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.127.

GABRIELLI, G.: e CUBEDDU, M. G.: *Il regime patrimoniale dei coniugi*, Giuffrè, Milano, 1997, p.288 segnalano che la cessazione del fondo vuol significare estinzione del vincolo di destinazione, ed è indipendente dall'appartenenza dei beni in questione.

DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 2011, p.400 sottolinea che in occasione della cessazione del fondo patrimoniale si pone il problema proprio di tutte le comunioni, della divisione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, con la presenza di un correttivo che tiene conto delle peculiarità della fattispecie, diretta alla soddisfazione dei bisogni familiari: in particolare è possibile che il giudice attribuisca una quota dei beni del fondo in proprietà o godimento ai figli.

8 L'autonomia patrimoniale, come si vedrà non costituisce requisito di vigenza o meno del vincolo di destinazione.

9 In presenza di figli minori è preferibile ritenere che sia possibile effettuare nuovi conferimenti di beni nel fondo eccezionalmente ultravigente allo scopo esclusivo di reintegrare “l'originaria consistenza economica” patrimoniale; in tal senso, AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, in “Il Codice Civile Commentato” diretto da Schlesinger P., Giuffrè, Milano, 1992, p. 204 e ss cit., p. 349, nota 2.

10 L'art.175 c.c. in materia di patrimonio familiare statuiva: “1. Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età. 2. In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.” Sul punto, DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.128; DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit. p.400.

della cessazione del vincolo derivante dalla costituzione del patrimonio familiare, è opportuno valutare se tale istituto cessi esclusivamente per effetto delle fattispecie estintive del matrimonio esattamente individuate nel ricordato art.171 , 1° comma, c.c. o se vi sia spazio per l'ingresso, in via interpretativa, in tale elenco di altre ipotesi; al riguardo, va tenuto, comunque, ben presente che gli interessi che il legislatore ha inteso preservare sono rappresentati dal rispetto della parità coniugale e, dall'altro, dalla salvaguardia del soddisfacimento dei bisogni dei figli, in specie minori, per i quali è possibile attingere alle utilità tratte dai beni conferiti.

Un primo indirizzo dottrinale¹¹, ormai risalente nel tempo, ha fornito al proposito, una lettura combinata dell'art.171, commi 1° e 4°, c.c.¹²; secondo tale impostazione, è necessario, innanzi tutto, prima di esaminare la questione della tassatività o meno delle cause estintive del fondo patrimoniale, valutare se la relatio espressa dall'ultimo comma dell'art.171 c.c. debba essere interpretata quale richiamo alle cause di scioglimento della comunione legale o solo alla mera regolamentazione delle procedure che vi presiedono o ad entrambi.

Invero, è da escludere che il suddetto rinvio sia stato formulato dal legislatore con riguardo a regole procedurali dal momento che esse o non hanno ragione di essere applicate (art.194 c.c.) o appaiono inapplicabili al caso de quo (artt.195-197 c.c.) o ancora riguardano ipotesi che non sono specifiche del momento della cessazione del fondo patrimoniale (come ad esempio, l'art.192 c.c. che regola i rimborsi e le restituzioni al tempo dello scioglimento della comunione legale).

Per tale ragione, un tale rinvio o non ha alcun significato o piuttosto meglio concerne, invece, l'individuazione mera delle cause di scioglimento.

In tal modo, le cause estintive vanno ricercate in parte nel dettato del 1° comma dell'art.171 c.c. ed in parte nelle cause di scioglimento della comunione legale alla quale il 4° ed ultimo comma fa espresso richiamo.

L'assenza di figli alla quale, poi, si riferisce l'art.171, 4° comma c.c., in virtù di un esame complessivo della disposizione in esame, riguarderebbe esclusivamente i figli minori. Insomma, secondo tale opinione, il primo comma della ricordata norma contiene un elenco testuale delle cause di scioglimento, ed il quarto comma, allo stesso proposito, formula un richiamo relazionale al regime della comunione.

11 CIAN, G. e CASAROTTO, G.: *Fondo patrimoniale della famiglia* in *Nov. Dig. It.*, appendice III, Utet, Torino, 1982, p.837.

12 L'art.171, 4° comma c.c. dispone: "Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale".

L'elencazione delle cause di cessazione del fondo patrimoniale contenuta nell'art.171 c.c. non è, seguendo le indicazioni di una tale impostazione, dunque, tassativa.

L'applicazione estensiva delle cause di cessazione che il legislatore ha previsto espressamente per la comunione legale al fondo patrimoniale non può, allora, che essere sottoposta ad un complessivo giudizio di compatibilità, sulla base anche dell'ampio richiamo all'autonomia negoziale.

Secondo questo indirizzo dottrinale, è del tutto impossibile estendere al fondo patrimoniale quali cause estintive l'assenza (attesa la sua reversibilità) e il fallimento (in considerazione della tutela prevalente della famiglia)¹³; il giudizio di compatibilità, sarebbe invece positivo per la morte presunta (parificata dall'ordinamento alla morte effettiva), per la separazione personale dei coniugi, (sia essa consensuale o giudiziale¹⁴), per la separazione giudiziale, ed infine per la convenzione matrimoniale o per l'atto dispositivo che (munito nei casi in cui sia necessario delle relative autorizzazioni tutorie) alieni tutti i beni oggetto del vincolo di destinazione, svuotando, per così dire, il fondo stesso del suo contenuto oggettivo¹⁵ o ancora più in generale per effetto delle vicende che danno luogo all'esaurimento dei beni che ne compongono l'oggetto.

Una tal opinione non può essere condivisa.

Deve, in contrario, innanzi tutto, segnalarsi che la tecnica impiegata dal legislatore nella formulazione del dettato dell'ultimo comma dell'art.171 c.c.,

13 Contra SANTOSUOSSO F.: *Beni e attività economica della famiglia*, Utet, Torino, 1995, p.271, il quale reputa che non possa ammettersi una permanenza meramente astratta e formale del fondo patrimoniale. CARRESI, F.: "Del fondo patrimoniale", in *Commentario al diritto italiano della famiglia* (a cura di G. CIAN, V. OPPO e A. TRABUCCHI, 3, Cedam, Padova, 1992), p.66 affermano che il fallimento di uno dei coniugi può solo permettere l'attribuzione del potere di gestione all'altro coniuge.

AUCIELLO, A., BADIALI, F., IODICE, C. e MAZZEO, S.: *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, Milano, p.360, CARRESI, F.: "Fondo patrimoniale", *Enc. Giur.Treccani*, XIV, Treccani, Roma, 1989, p.5; DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: "Il fondo patrimoniale", *Tratt. di dir. priv. Bessone*, IV, II, Giappichelli, Torino, 1998, p.590; GALASSO, A. e TAMBURELLO, M.: "Del fondo patrimoniale", in *Commentario del codice civile* a cura di V. Scialoja e G. Branca, I, Zanichelli, Bologna - Roma, 1999, p.323, nello stesso senso.

MARMO, F.: "Lo scioglimento del fondo patrimoniale" in *Il Notaro* 2002, n.18-19-20, p.102, afferma essere preferibile la tesi secondo la quale il fondo resta insensibile al fallimento.

14 CIAN, G. e CASAROTTO, G.: *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p.838, rilevano che tale soluzione è di gran lunga preferibile nonostante sia consapevole della contrarietà dell'orientamento prevalente formatosi a proposito del patrimonio familiare. In modo critico, diffusamente sul punto, DEL PRETE M.: "Il fondo patrimoniale nella crisi della famiglia", in *Notariato* 1999, I, p.49, attesa la funzione e la storia dell'istituto del fondo patrimoniale. Inoltre, la separazione personale incide sulla comunione legale ma non sul fondo patrimoniale proprio perché la prima non giustifica più la eguale partecipazione alle "fortune della famiglia". Segnala infine quest'ultimo Autore il potere del giudice dell'art.155 c.c. di dettare regole di amministrazione (p.150), che possono giungere sino all'esclusione di un coniuge dall'esercizio dei poteri gestori. Va ricordato che così come nessuna difficoltà si frappone alla possibilità dei coniugi personalmente separati di costituire un fondo patrimoniale è evidente che a contrario la separazione personale consensuale o giudiziale non può essere causa dello scioglimento del fondo medesimo.

15 CIAN, G. e CASAROTTO, G.: *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p.838, segnalano che i coniugi potrebbero, comunque, sempre alienare tutti i beni oggetto del fondo patrimoniale e farlo cessare sia pure in modo mediato.

ricorda l'analoga statuizione contenuta nell'art.168, 3° comma, c.c., in materia di gestione dei beni oggetto del fondo patrimoniale.

Si tratta, in ambedue le fattispecie, di norme, per così dire, di chiusura.

Il dato positivo individua, infatti, esattamente le regole essenziali dell'istituto de quo, limitandosi, tuttavia, al ricorso alla relatio per i soli profili non analiticamente regolati.

Secondo un'acuta impostazione dottrinale¹⁶, il legislatore ha voluto disciplinare espressamente nell'art.171 c.c. le conseguenze sul fondo patrimoniale di eventi che avrebbero potuto determinare dei dubbi interpretativi: si tratta, infatti, di fattispecie nelle quali viene meno il vincolo matrimoniale e l'influenza sul fondo medesimo è indiretta.

Non viene in esame, insomma, una condotta dei coniugi, ma piuttosto "un accadimento che influisce sul presupposto di esistenza"¹⁷ del fondo medesimo. Inoltre, continua l'Autore, l'art.171 c.c. richiama la "cessazione della destinazione del fondo patrimoniale": invero, il termine "fondo" è utilizzato in modo improprio, atteso che è la destinazione speciale dei beni a cessare, non quella del fondo, essendo una contraddizione in termini la previsione di un fondo patrimoniale privo di specifica destinazione. La norma disciplina, insomma, un caso nel quale i beni che compongono il fondo ancora esistono, del tutto diverso dal caso del cd. esaurimento dell'oggetto, che non trova qui la sua regolamentazione.

E' preferibile affermare che le cause di cessazione del fondo patrimoniale enunciate esclusivamente nell'art.171 c.c. sono puntuali e tassative, proprio perché dipendono soltanto dalla mancata sopravvivenza del vincolo matrimoniale¹⁸.

La tesi della tassatività del dettato dell'art.171 c.c. trova riscontro, altresì, non solo negli obiter dicta di recente giurisprudenza di merito, sia pure in pronunce non

16 DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.417.

17 L'espressione è di DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p. 418, il quale ribadisce che non può esistere un fondo patrimoniale privo di beni.

18 Sono per la tesi della tassatività AUCIELLO, A., BADIALI, F., IODICE, C. e MAZZEO, S.: *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p.359; AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 341; AULETTA, T.: "Il fondo patrimoniale", in *Il diritto di famiglia*, II, "Il regime patrimoniale della famiglia" a cura di G. BONILINI e G. CATTANEO, Utet, Torino, 2007, p.403; CARRESI, F.: "Fondo patrimoniale", cit., p.66; GALLETTA, F.: *I regolamenti patrimoniali tra i coniugi*, Jovene, Napoli, 1990, p.155; CENNI, M. L.: "Il fondo patrimoniale", in *Trattato di diritto di famiglia* (a cura di P. ZATTI, vol.III), "Regime patrimoniale della famiglia", a cura di F. ANELLI e M. SESTA, Giuffrè, Milano, 2002, p.625; DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.129; DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: "Il fondo patrimoniale", cit., p.590; GABRIELLI, G.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", in *Enc. Dir.*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p.318; GABRIELLI, G.: e CUBEDDU, M. G.: *Il regime patrimoniale dei coniugi*, cit., p.288; GALASSO, A. e TAMBURELLO, M.: "Del fondo patrimoniale", cit., p.319; LOREFICE, P.: *Brevi considerazioni sugli artt.169 c.c. e 171 c.c. in La volontaria giurisdizione Casi e materiali*, Giuffrè, Milano, 1997, p.332; MANDES, E.: "Il fondo patrimoniale", *Riv. not.* 1990, p.695. Esprime dubbi al riguardo, pur senza prendere posizione GRASSO, B.: "Il fondo patrimoniale", *Trattato di diritto privato* a cura di P. Rescigno, 3, Utet, Torino, 1986, p.432.

aventi ad oggetto lo specifico problema¹⁹, ma anche in alcuni rari provvedimenti espressi sul punto²⁰.

Il legislatore, insomma, ha collegato direttamente le cause estintive del fondo patrimoniale di cui all'art.171 c.c. alla caducazione del vincolo matrimoniale.

E' preferibile²¹ ritenere, in particolare, a tale specifico riguardo, che la separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, non può rappresentare, allora, una causa di cessazione del fondo patrimoniale attesa la facoltà pacificamente riconosciuta ai coniugi, anche in costanza di una crisi coniugale, di costituirne uno ex novo.

Anzi, in tali peculiari casi, il fondo patrimoniale può addirittura essere uno strumento tecnico adeguato a mantenere il tenore di vita matrimoniale, senza ricorrere ad un assegno di mantenimento, costituendo addirittura la concreta modalità di adempimento dell'obbligo alimentare o di mantenimento che in siffatte ipotesi può spettare o essere imposto ad un coniuge nei riguardi dell'altro²².

In siffatta ipotesi, l'interesse dei coniugi ad ottenere la liberazione dal vincolo di destinazione appare indubbiamente meno degno di tutela dell'interesse dei figli al suo permanere vigente, allo scopo di poter continuare ad ottenere con le utilità da esso tratte, il soddisfacimento dei bisogni ed il mantenimento di un certo tenore di vita²³.

La separazione, peraltro, non è neppure una vicenda irreversibile nella vita coniugale, ben potendo ad essa fare seguito la riconciliazione.

Lo stato di separazione personale che non è, quindi incompatibile né con la permanenza del vincolo destinatorio di un fondo patrimoniale già costituito o la sua

19 Trib. Genova 26 gennaio 1998, in *Vita Notarile*, 1999, I, p.81, con nota critica di GILETTA, A.: "Obbligo di reimpiego nel fondo patrimoniale" anche in *Nuova giurisprudenza civile commentata* 1999, I, p.215; Trib. Min. di Venezia decreto 17 novembre 1997 in *Rivista del Notariato* 1998, I-2, p.223, con nota di VIANELLO, A.: "Lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale in presenza di minori"; Trib. Catania 12 dicembre 1990 in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1991, 1013 cit. (sia pure a proposito del patrimonio familiare); Trib. Vicenza 10 giugno 1985 in *Rivista del Notariato* 1985, p.1200, cit.; Trib. Roma decr. 27 giugno 1979 in *Rivista del Notariato* 1979, p.952.

20 Trib. Savona, 24 aprile 2003, in *Famiglia e diritto*, 2004, p.67, cit., secondo il quale la separazione personale dei coniugi non produce lo scioglimento del vincolo matrimoniale; Trib. Min. Perugia del 25 gennaio 2003 in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2004 p.126; Trib. Alba in *Gius* 2002, 2477; Trib. Minorenni Perugia decr. 20 marzo 2001 in *Rivista del Notariato* 2001, p.1189.

21 DEL PRETE, M.: "Il fondo patrimoniale nella crisi della famiglia", cit., p.47; NICOLINI, A.: "Fondo patrimoniale", *Notariato* 1998, 5, p.443, nota 8; AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p.67; GALASSO, A. e TAMBURELLO, M.: "Del fondo patrimoniale", cit., p.150; DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.409. In giurisprudenza in tal senso, Trib. Savona, 24 aprile 2003, in *Famiglia e diritto*, 2004, p.67, secondo la quale la separazione personale dei coniugi non produce lo scioglimento del vincolo matrimoniale. In contrario, CIAN, G. e CASAROTTO, G.: *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p.837.

22 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p.67.

23 CIAN, G. e CASAROTTO, G.: *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p.838 affermano che, comunque, una tale convenzione non produrrebbe effetti prima del raggiungimento della maggiore età di tutti i figli.

modulazione convenzionale né con una nuova costituzione di fondo patrimoniale, pone tuttavia un problema di conformazione delle regole dell'amministrazione coniugale in funzione delle speciali esigenze poste dalla peculiarità del caso, ma non un'inconciliabilità assoluta tra la stipulazione della convenzione in sé e la posizione giuridica dei coniugi personalmente separati : sarà, infatti, compito del giudice dettare le regole più idonee alla bisogna²⁴, sulla base del combinato disposto dell'art. 168 c.c. e dell'art. 155 c.c. e dell'art. 337 ter c.c..

In particolare, va ricordato che il secondo comma di quest'ultima disposizione statuisce che compete al giudice adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, ed infine prendendo atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Nonostante il peculiare stato personale dei coniugi per effetto della separazione personale, la gestione del fondo patrimoniale è fondata sull'accordo: se tuttavia l'amministrazione compete inderogabilmente ad entrambi i coniugi, non può essere certamente precluso il potere del giudice competente di dettare le più idonee disposizioni concrete al proposito²⁵.

Anche in ipotesi in cui vi fossero dei figli maggiorenni, non autonomi sotto l'aspetto economico, in effetti non vi è ragione, insomma, per dichiarare cessato il fondo patrimoniale a causa della mera separazione giudiziale o personale dei coniugi o ancora per il fallimento di uno di essi, atteso che nessuna di tali cause incide sulla persistenza del matrimonio²⁶.

Può, dunque, affermarsi che allo scioglimento della comunione tra i coniugi per le cause suddette si accompagna di regola la permanenza del vincolo di destinazione: in ipotesi, ad esempio, di separazione giudiziale, non sembra che la gestione del fondo patrimoniale possa subire una paralisi, dal momento che i nuovi conferimenti dipendono, comunque, dalla scelta volontaria di colui che assume l'iniziativa e che il legislatore consente il ricorso a peculiari strumenti che superino eventuali impasse; in ipotesi di separazione personale, è evidente che durante la crisi coniugale, per sua natura reversibile, il fondo patrimoniale può costituire idonea misura per il mantenimento di una situazione economica inalterata; in ipotesi di fallimento, la

24 DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.409, in questo senso.

25 DEMARCHI, P.G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.410.

26 Più esattamente parlano di sussistenza della famiglia DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.129; AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p.353.

cessazione del fondo patrimoniale finirebbe per ripercuotersi negativamente sul coniuge non imprenditore, che vedrebbe oltrepassato il vincolo per cause non pertinenti le esigenze stesse della famiglia.

E' stato altresì posto il problema dell'effetto sul fondo patrimoniale dell'eventuale declaratoria di interdizione di uno dei coniugi ed in particolare della possibilità di applicare alla fattispecie in esame l'ultimo comma dell'art.183 c.c. in tema di esclusione dall'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale; tale disposizione recita che "l'esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione".

Tale ultima norma deve in realtà essere interpretata non nel senso che l'interdizione è causa di scioglimento del fondo patrimoniale e di dissoluzione consequenziale del vincolo che da esso discende, bensì in virtù del richiamo contenuto nell'art.168 c.c. è semplicemente causa di esclusione del coniuge interdetto dalla gestione dei beni in esso conferiti.

Una tale regola non è, comunque, applicabile in modo automatico al coniuge per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno.

III. LA DISTINZIONE TRA LE IPOTESI DI CESSAZIONE E LE IPOTESI DI SCIoglIMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE.

Diversa dalle ipotesi di cessazione legalmente previste dall'art.171 c.c. è la fattispecie dello scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, nei limiti in cui è ammissibile, ipotesi che sarà approfondita più avanti.

Non vi è alcuna contraddizione, peraltro, tra una tale ultima scelta convenzionale espressione dell'autonomia patrimoniale dei coniugi, venuto meno il principio di immodificabilità ed il sopra dichiarato principio della tassatività delle cause di cessazione del fondo patrimoniale di cui all'art. 171 c.c. che concerne invece le diverse fattispecie che sono esattamente individuate dal legislatore e che danno luogo alla cessazione del vincolo destinatorio di cui all'art.167 c.c. in via indiretta o mediata per effetto della caducazione del matrimonio.

Il dato testuale supporta una tale soluzione: l'art.171 c.c. sotto la rubrica "Cessazione del fondo" dispone al primo comma che il vincolo di destinazione del fondo "termina a seguito dell'annullamento dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio", facendo in definitiva riferimento a casi nei quali il "termine" o la "cessazione" del fondo dipende da un evento diverso che opera su un piano squisitamente personale.

Nel caso dello scioglimento convenzionale la dissoluzione del vincolo dipende, invece, dal ricorso dei coniugi al disposto dell'art.163 c.c., in virtù del quale coloro che sono state parti delle convenzioni matrimoniali o i loro eredi, possono modificarle.

Non vale neppure osservare, a tale ultimo proposito, che in ogni caso i coniugi, nel rispetto dello statuto peculiare della gestione, ben potrebbero alienare l'unico bene o tutti i beni costituiti in fondo patrimoniale, ottenendo il medesimo risultato concreto: anche quest'ultima, come è evidente, è una fattispecie del tutto autonoma rispetto a quelle esattamente e testualmente indicate nell'art.171 c.c.

Né vale aggiungere che il bene oggetto del vincolo di destinazione potrebbe venir meno anche per effetto di cause indipendenti dalla volontà dei coniugi costituenti (quali in via esemplificativa, l'espropriazione, il furto, lo smarrimento o la distruzione) o del vittorioso esperimento di azioni giudiziarie particolarmente incisive da parte di soggetti estranei lesi nelle loro ragioni dai coniugi titolari dei beni conferiti nel fondo patrimoniale.

Possono essere, insomma, distinte, da una parte, alcune fattispecie tipiche e tassative rientranti complessivamente nella specie definibile quale "cessazione del fondo patrimoniale" (di cui all'art.171 c.c.): si tratta di cause di cessazione, in senso tecnico, del fondo patrimoniale che, incidendo sulla permanenza stessa del rapporto matrimoniale stesso, caducano il presupposto logico giuridico delle convenzioni matrimoniali (e del fondo patrimoniale come costituito), dando luogo ad una sorta di loro travolgimento. Tutte tali fattispecie, esattamente individuate dal legislatore del 1975, ove verificatesi, non danno automaticamente luogo all'estinzione del vincolo destinatorio, se si è in presenza di figli minori dei coniugi costituenti.

Dall'altra, possono essere individuate alcune ipotesi definibili come casi di "scioglimento del fondo patrimoniale", in senso specifico, espressione di principi o di regole aventi una valenza ed un campo applicativo ben più ampio della materia peculiare in esame: si tratta, in particolare, di fattispecie nelle quali la dissoluzione del vincolo destinatorio è l'effetto dell'esercizio dell'autonomia privata mediante l'incisione sul vincolo medesimo in sé (attraverso una modifica convenzionale) o sull'oggetto del fondo (mediante uno specifico atto dispositivo che concerna beni peculiari da parte dei coniugi medesimi) o ancora l'effetto di un atto (o di un fatto) indipendente dalla volontà dei coniugi costituenti stessi che ne determina la caducazione (cd. esaurimento dell'oggetto).

Va, a tale proposito, ricordato che tali ultime fattispecie – per le quali non operano le eccezionali condizioni di ultrattività in presenza dei figli minori che il legislatore impone per le ipotesi di cessazione in senso tecnico del fondo

patrimoniale - non devono però subire una colorazione negativa, in quanto in ogni caso potenzialmente lesive degli interessi che l'istituto in esame è diretto a salvaguardare.

L'estinzione del vincolo di destinazione alla soddisfazione delle esigenze familiari quale effetto immediato della volontà dei coniugi (o dei costituenti più in generale)²⁷ nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro devoluta nella forma dello scioglimento convenzionale importa sempre la permanenza della titolarità dei diritti in capo ai costituenti.

Si tratta proprio dell'ipotesi nella quale allo scioglimento del fondo patrimoniale, non fa seguito necessariamente l'atto dispositivo del bene che ne ha formato l'oggetto; i coniugi, in definitiva, non vogliono assolutamente svuotare il fondo patrimoniale, ma semplicemente vogliono dissolvere un vincolo destinatorio che appare eccessivo ed esuberante rispetto alle necessità loro e della famiglia.

Né può affermarsi che la possibilità di scioglimento convenzionale del vincolo di destinazione per effetto di alienazione dell'unico o di tutti i beni conferiti nel fondo patrimoniale importi, comunque, aprioristicamente un danno per i beneficiari delle utilità del fondo patrimoniale medesimo.

L'ordinamento giuridico prevede, infatti, in tutti i suddetti casi nei quali la volontà dei costituenti sia determinante nella caducazione del vincolo (definibili quali ipotesi appunto di scioglimento del fondo patrimoniale), idonei strumenti per sanzionare eventuali violazioni delle regole di buona amministrazione, facendo salva anche la possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito, sia per la lesione dell'interesse del coniuge non agente, sia per la lesione dell'interesse dei figli²⁸.

Allo stesso modo i coniugi (con il concorso del terzo che assume con loro l'iniziativa) non possono prevedere in sede di costituzione, o di sua modifica successiva, clausole risolutive o termini finali da apporre alla convenzione matrimoniale de quo agitur²⁹.

Tali considerazioni non conducono, tuttavia, ad una totale esclusione dall'applicazione al campo del fondo patrimoniale di altre disposizioni previste in modo specifico per la comunione legale, che riguardino in particolare il procedimento estintivo di quest'ultima. Invero, ad esempio, l'art. 194 c.c. (che disciplina la divisione

27 Va sempre, comunque, ricordato il ruolo del terzo costituente anche nella fase di estinzione del fondo patrimoniale.

28 E' evidente che il ricorso al risarcimento del danno può essere stato determinato dalla lesione concorrente di entrambi tali interessi.

29 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.129.

dei beni della comunione) deve essere considerato perfettamente estendibile all'ipotesi di scioglimento del fondo patrimoniale³⁰, così come anche le norme che disciplinano i rimborsi e le restituzioni³¹.

L'individuazione delle cause che importano la dissoluzione del fondo patrimoniale non può, dunque, allontanarsi dal dettato testuale dell'art.171, 1° comma, c.c., che vanno pertanto ad una ad una esaminate.

IV. LA MORTE DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI.

La morte di uno dei coniugi a norma dell'art.149, comma primo, c.c. è causa tipica dello scioglimento del matrimonio.

In tale ipotesi, qualora il fondo patrimoniale abbia ad oggetto la proprietà di beni spettanti in tutto o in parte al coniuge defunto, è evidente che debba comunque essere rispettata la disciplina successoria legittima o testamentaria.

Qualora la presenza di figli minori importi anche la ultrattività del vincolo di destinazione ed i beni che ne sono oggetto siano attribuiti mortis causa in proprietà a soggetti terzi, i beneficiari delle utilità del fondo patrimoniale come già costituito – dal momento dell'apertura della successione – avranno esclusivamente il godimento dei beni stessi.

Il peculiare meccanismo previsto dall'art.171, 3° comma c.c., che permette in considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei figli e di ogni altra circostanza rilevante di attribuire ai figli in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo stesso, non è automatico, ma opera solo a seguito di un'espressa richiesta avanzata al giudice in tale senso, lasciando altrimenti spazio esclusivo ai normali strumenti successori³².

E' altrettanto chiaro che la ultrattività del fondo patrimoniale quale ora delineata, permane anche nel caso in cui la morte del coniuge superstite sia sopraggiunta durante l'eccezionale permanenza del vincolo di destinazione verificatasi per effetto dello scioglimento per qualsiasi causa del legame matrimoniale. Il fondo patrimoniale in tal caso cesserà solo, comunque, con il raggiungimento della

30 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.129, il quale afferma essere tale norma "essenzialmente" applicabile.

31 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.129. Tale interpretazione collima con l'analisi svolta dalla dottrina a proposito delle cause di cessazione del patrimonio familiare come ricorda AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p.352.

32 CIAN, G. e CASAROTTO, G.: *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p.835 affermano che è errato individuare nell'art.171, 2° comma c.c. un'ipotesi di successione anomala e che non vi sono ostacoli a sostenere che il giudice possa svincolare i beni "trapassati per via successoria in nuda proprietà ai figli in quanto eredi o legittimari rispetto agli stessi". Un tale potere di svincolo non incontra oggi più i limiti di cui al sopra ricordato art.175 c.c. previgente.

maggiore età da parte di tutti i figli, anche addirittura in caso di decesso di entrambi i coniugi.

La morte di entrambi i coniugi lascia infatti sopravvivere il vincolo di destinazione sino a quando i figli di costoro non abbiano raggiunto la maggiore età.

Le considerazioni ora svolte valgono anche nella fattispecie della costituzione del fondo con riserva di proprietà. In tale ipotesi, infatti, la continuazione del fondo patrimoniale, nonostante la morte di uno o entrambi i coniugi, prescinde del tutto dal fatto che la successione non certo potrà riguardare evidentemente il vincolo di destinazione.

Un siffatto limite, eccezionalmente ultrattivo, continuerà, in realtà, a permanere per effetto del disposto dell'art.171, 2° comma c.c., indipendentemente dal decesso di uno o entrambi i coniugi costituenti, sino al raggiungimento della maggiore età da parte di tutti i figli minori³³.

Né una tale affermazione comporta l'effetto artificioso di configurare "un diritto senza titolare o una personificazione del fondo" come ha sostenuto, invece, parte della dottrina³⁴.

Il vincolo di destinazione nella fattispecie della costituzione del fondo patrimoniale con riserva di proprietà, è, infatti, inalienabile ed inespropriabile e non può formare autonomo oggetto di un rapporto successorio.

La sua eccezionale ultravigenza è, insomma, dovuta al peculiare statuto della cessazione del fondo, ma non è certo conseguenza della particolare sua configurazione giuridica quale ius in re aliena, che qui, invece, non si accoglie.

V. LA MORTE PRESUNTA.

E' stato autorevolmente sostenuto³⁵ che la morte presunta, non inserita tra le cause di estinzione del fondo patrimoniale in modo espresso, non possa in alcun modo essere considerata tale. Pertanto, in caso di ritorno del presunto morto

33 L'ipotesi de quo si differenzia dalla fattispecie nella quale muoia il costituente riservatario del diritto di proprietà o più in generale dalle fattispecie relativa alle vicende traslative del diritto del riservatario, ipotesi del tutto neutrali rispetto alle vicende che concernono il vincolo di destinazione.

34 CIAN, G. e CASAROTTO, G.: *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p.836, i quali ritengono piuttosto che il diritto di godimento si concentri in capo al coniuge superstite o in caso di morte di entrambi i coniugi in capo ai figli. Una tale soluzione, non suffragata da alcuno spunto testuale, come gli stessi Autori rilevano, urta contro la norma che devolve la successione legittima in concorso a favore del coniuge e dei figli, ove questi ultimi vi siano e non solo nel caso in cui entrambi i coniugi siano premorti. Inoltre, tale configurazione discende dall'accoglimento della tesi che siffatto godimento ha natura di diritto reale, alla quale invece si preferisce non accedere.

35 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 359; GALASSO, A. e TAMBURELLO, M.: "Del fondo patrimoniale", cit., p.324.

o di accertamento successivo della sua esistenza in vita, il vincolo matrimoniale riprende ad operare ex tunc e con esso anche il vincolo di destinazione del fondo patrimoniale, senza alcun bisogno di stipulare una nuova convenzione, fatti salvi i diritti dei terzi.

Non sembra che possa accogliersi una tale impostazione³⁶.

L'art.63 c.c. dispone che per effetto della eseguibilità della sentenza che pronuncia la morte presunta, coloro che hanno ottenuto l'immissione temporanea nei beni dell'assente o i loro successori "possono disporre liberamente dei beni".

E' evidente, allora, che, in ipotesi di mancanza di figli minori, il coniuge erede esclusivo del bene già vincolato a favore della famiglia, può disporne in modo libero.

La tesi che qui si oppone, finirebbe, in realtà, per provare troppo. Si tratterebbe, insomma, se si seguisse una tale impostazione che invece si avversa, di un fondo patrimoniale che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di morte presunta, debitamente annotata nei registri dello stato civile, resterebbe allo stato in tutto latente, senza estinguersi, salvo una sua eccezionale reviviscenza in caso di ritorno del presunto morto.

Può, invero, ragionevolmente sostenersi in contrario che il potere di libera disposizione concesso agli eredi immessi nel possesso temporaneo non può essere coartato dalla presenza di un vincolo virtuale, unico residuo di una situazione giuridica ormai conclusa.

Sarebbe infatti del tutto peculiare una situazione giuridica nella quale il coniuge del morto presunto, il cui vincolo matrimoniale è venuto meno tanto che può contrarre nuove nozze – fatti salvi, comunque, gli effetti di cui all'art.68 c.c. – resti in ogni caso in modo latente, ma particolarmente pregnante, vincolato nel patrimonio.

Il coniuge del morto presunto, dichiarata eseguibile la sentenza che ne dichiara la morte presunta, a norma dell'art.65 c.c., riacquista lo stato libero e potrà

36 Reputano che la morte presunta sia causa estintiva del fondo patrimoniale: AUCIELLO, A., BADIALI, F., IODICE, C. e MAZZEO, S.: *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p.360; CASU, G.: "Fondo patrimoniale", *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, (a cura di C. FALZONE, e A. ALIBRANDI) Roma, Aggiornamento alla VII edizione, Roma 1993, p.345; DEL PRETE M.: "Il fondo patrimoniale nella crisi della famiglia", cit., p.49; DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.407; DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.131; DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: "Il fondo patrimoniale", cit., p.590; GALLETTA, F.: *I regolamenti patrimoniali tra i coniugi*, cit.,p.155; JANNUZZI A. e LOREFICE P.: *Manuale della volontaria giurisdizione*, Giuffrè, Milano, 2002, p.509; GABRIELLI, G.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", cit., p.318; GABRIELLI, G.: "Regime patrimoniale della famiglia", *Dig. disc. priv. XVI*, Utet, Torino, 1997 p.391; GRASSO, B.: "Il fondo patrimoniale", cit., p.432; MARMO, F.: "Lo scioglimento del fondo patrimoniale", cit., p.102; SANTARCANGELO, G.: "La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, IV, Regime patrimoniale della famiglia", Giuffrè, Milano, 1989, p.656; SANTOSUOSSO, F.: *Beni e attività economica della famiglia*, cit., p.271.

allora non solo contrarre nuove nozze, ma anche un costituire un nuovo fondo patrimoniale avente ad oggetto anche gli stessi beni già sottoposti alla convenzione, ormai estinta, stipulata con il morto presunto stesso.

Il ritorno o l'accertamento dell'esistenza in vita del coniuge morto presunto determina la nullità del nuovo matrimonio dell'altro coniuge e conseguentemente il travolgimento dell'eventuale fondo patrimoniale stipulato a seguito di tale ultimo rapporto matrimoniale, ma certo non la reviviscenza delle convenzioni matrimoniali che accedevano al primo matrimonio e tra esse del fondo patrimoniale³⁷. I coniugi, in tal caso, fatti salvi i diritti dei terzi, potranno procedere alla stipulazione di una nuova convenzione matrimoniale costitutiva del vincolo di destinazione ormai caducato.

L'eccezionale reviviscenza del primo matrimonio e la nullità del secondo matrimonio discendono invero da un'espressa disposizione normativa (art.68 c.c.), del tutto carente circa la regolamentazione della sorte delle convenzioni matrimoniali che il morto presunto abbia stipulato.

Tale ultima norma infatti si limita esclusivamente a far salvi gli effetti civili del secondo matrimonio nullo, lasciando piuttosto aperti ampi spazi interpretativi.

VI. L'ASSENZA.

La conclusione è del tutto diversa per la dichiarazione di assenza.

In tale ipotesi, infatti, il rapporto coniugale non si estingue e conseguentemente neppure la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale³⁸.

Non può neppure postularsi l'esistenza di un diritto alla quota dell'assente vincolata a favore della famiglia, da parte degli immessi nel possesso temporaneo, fatta salva l'ipotesi di lesione di legittima, ove si aderisca all'impostazione che lo consente³⁹.

37 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.131. Contra AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 343. Va comunque segnalato che la caducazione del secondo matrimonio per effetto del ritorno del morto presunto o del suo accertamento di esistenza in vita non determina in ogni caso la caducazione del fondo patrimoniale costituito con il secondo coniuge: in tal caso, in ipotesi di presenza di figli minori, argomentando ex art. 171 c.c., il vincolo di destinazione sui beni costituenti oggetto del fondo patrimoniale permane sino al raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo dei figli. Sul punto, sia pure brevemente, DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.408.

38 CARRESI, F.: "Fondo patrimoniale", cit., p.5; DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.408-409.

39 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 360, il quale rileva che, comunque, per tutta la durata del fondo gli eredi non possono far valere il diritto alla restituzione, per la prevalenza della destinazione a favore della famiglia. DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.409 afferma che va verificato se gli eredi hanno pretese da avanzare sulla quota dell'assente vincolata al fondo patrimoniale.

L'esclusione di un siffatto potere in capo ai legittimari va poi del tutto comunque ribadita nella fattispecie di costituzione del fondo patrimoniale con riserva di proprietà, atteso che in tal caso le vicende degli aventi causa dal coniuge assente⁴⁰, sono assolutamente autonome rispetto alla permanenza in essere del vincolo di destinazione.

VII. L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO.

La destinazione del fondo patrimoniale termina, inoltre, a seguito dell'annullamento del matrimonio: si tratta di un'espressione certamente comprensiva del richiamo a tutte cause di nullità o di annullabilità del matrimonio.

La caducazione del vincolo di destinazione è, quindi, effetto della semplice cessazione del rapporto di coniugio, indipendentemente dalla causa che lo determina in concreto, ivi compreso, in via esemplificativa, il matrimonio nullo contratto in mala fede dai coniugi o l'ipotesi della caducazione della trascrizione del matrimonio concordatario o ancora la sentenza di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici e, poi, dichiarata efficace su richiesta delle parti o anche di una sola di esse dalla Corte di Appello.

In tali casi, infatti, l'esigenza di salvaguardare le ragioni dei figli nati da un matrimonio dichiarato invalido, appare ancor più pressante, legittimando la prosecuzione del vincolo di destinazione sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

La tutela di questi ultimi, allora, prescinde in modo assoluto dallo stato soggettivo eventuale dei loro genitori⁴¹, il cui rapporto di coniugio è stato caducato.

Il permanere in vita dell'istituto de quo, infatti, non dipende in alcun modo dal vizio che ha dato luogo, in concreto, all'invalidità stessa: la sopravvivenza del fondo patrimoniale in caso di presenza di figli minori, insomma, non è impedita per nulla dal fatto che il figlio sia incestuoso o adulterino⁴².

E' discusso in dottrina ed in giurisprudenza quale sia il tempo dell'efficacia del provvedimento giudiziale che dichiara l'annullamento del matrimonio e conseguentemente quale il momento in cui valutare la sorte del fondo patrimoniale, come costituito.

40 Al pari delle vicende degli aventi causa dal terzo riservatario.

41 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 363, ricorda che proprio in questa prospettiva l'ordinamento giuridico attribuisce alla prole nata da matrimonio invalido, anche se i genitori fossero in mala fede, lo stato di filiazione legittima, sia pure con alcune eccezioni. Sulla stessa questione diffusamente, DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.403.

42 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 363.

Un primo indirizzo⁴³ reputa che sarebbe opportuno optare per la retroattività della sentenza almeno nel caso della mala fede dei coniugi, sin dal tempo della celebrazione del matrimonio; il matrimonio si considererebbe, secondo una tale impostazione, in definitiva mai celebrato, salvi i diritti dei terzi di buona fede⁴⁴; l'adesione ad un siffatto indirizzo non importerebbe, tuttavia, né la caducazione ex tunc del vincolo di destinazione né lo scioglimento del fondo in presenza di figli minori; si tratta, infatti, di una regola peculiare dello statuto del fondo patrimoniale che non subisce alcun tipo di alterazione dipendente dall'atteggiamento psicologico dei coniugi.

Un diverso orientamento⁴⁵ accoglie, invece, la tesi dell'irretroattività, in quanto conforme ai principi generali che regolano la nullità del negozio, tesi a circoscrivere la portata effettuale di una siffatta dichiarazione; va criticata, infatti, l'opposta impostazione poiché giunge ad ancorare al concreto atteggiarsi della fattispecie la valutazione del grado della retroattività, con conseguenze poco rispettose di un canone di certezze ed inoltre, in quanto risente della ricostruzione teorica della canonistica del matrimonio quale sacramento, secondo la quale in presenza di un impedimento il matrimonio deve considerarsi come se non fosse mai stato celebrato⁴⁶.

La disciplina del matrimonio putativo conforta tale ricostruzione: l'art. 128 c.c. statuisce che rispetto ai coniugi il matrimonio invalido produce gli effetti del matrimonio valido sino alla data della sentenza che ne dichiara l'invalidità in favore del coniuge o dei coniugi che lo hanno contratto in buona fede o che comunque non è responsabile della sua celebrazione poiché il suo consenso è stato estorto con violenza o è stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne.

Inoltre, le convenzioni matrimoniali non sono collegate al matrimonio quale negozio, ma piuttosto al rapporto da esso originato: la convenzione patrimoniale tra i coniugi stipulata in costanza di matrimonio trova la sua ragion "d'essere nel mero fatto che i diritti di coabitazione, fedeltà ed assistenza morale pur cessando

43 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 363; GABRIELLI, G.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", cit., p.318.

44 DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., p.404, pur aderendo all'impostazione avversa, ricorda che per determinare l'esito retroattivo della pronuncia andrebbe, comunque, distinto l'un caso dall'altro in relazione ad elementi di fatto quali la durata della convivenza, il contributo personale e patrimoniale di ognuno dei coniugi e le rispettive responsabilità in ordine alla dichiarazione di nullità o ancora, limitando ulteriormente un siffatto effetto si potrebbe ammettere l'efficacia retroattiva solo nelle fattispecie nelle quali l'annullamento sia accompagnato dalla separazione personale in pendenza del giudizio.

45 GALASSO, A. e TAMBURELLO, M.: "Del fondo patrimoniale", cit., p.186. In giurisprudenza, Trib. Catania 9 febbraio 2001 in *Giurisprudenza di merito*, 2001, p.1236.

46 Si tratterebbe insomma come se la pronuncia di annullamento fosse una sorta di accertamento dell'inesistenza del matrimonio stesso e non la pronuncia del suo scioglimento.

con la declaratoria di nullità abbiano posto in essere una situazione irreversibile⁴⁷; insomma, per il tempo in cui il matrimonio è esistito, non è possibile ipotizzare delle forme di risoluzione delle convenzioni esistenti per difetto della causa, proprio a tutela dei coniuge e dei terzi in buona fede.

E' preferibile, allora, reputare che la cessazione del fondo patrimoniale è effetto immediato del provvedimento giudiziale di annullamento del matrimonio a far tempo dalla sua annotazione nei registri dello stato civile, fatta salva la prorogatio dei suoi effetti destinatori in presenza di figli ancora minori, nei confronti dei quali non può certamente valere né la caducazione del matrimonio né l'atteggiamento psicologico dei propri genitori, in coerenza con il sistema ordinamentale e in specie con il dettato del ricordato art.128 c.c. in tema di matrimonio putativo⁴⁸.

Non solo le ragioni della salvaguardia dei figli presiedono, tuttavia, ad un siffatto statuto giuridico del fondo patrimoniale, in ipotesi di annullamento del matrimonio.

L'ultravigenza del vincolo di destinazione, in presenza di figli minori, consente di tutelare, altresì, anche il coniuge che sia in difficoltà per dover affrontare, a seguito della dichiarata invalidità del legame matrimoniale, gli oneri del mantenimento quotidiano della prole.

Il fondo patrimoniale diviene, in tal modo, da istituto teso alla propulsione dei bisogni della famiglia, anche strumento di garanzia delle ragioni dei soggetti che – a seguito delle vicende sfavorevoli familiari – siano divenuti economicamente più deboli.

Una tale funzione, che sovente non tenuta in considerazione, esalta il carattere del fondo, svilito quale mezzo di elusione maliziosa delle ragioni dei creditori estranei alle esigenze della famiglia.

Va infine ricordato che la morte di uno o entrambi i coniugi, il cui vincolo matrimoniale sia stato annullato, lascia comunque sopravvivere il vincolo di destinazione familiare già costituito di cui all'art.167 c.c. sino a quando i figli di costoro non abbiano raggiunto la maggiore età.

47 L'espressione è di DEMARCHI, P. G.: *Fondo patrimoniale*, cit., che a sua volta la ha tratta da Trib. Catania 9 febbraio 2001 in *Giurisprudenza di merito*, 2001, p.1236, cit..

48 Secondo la pronuncia della Corte di appello di Lecce del 20 marzo del 2001 in *Archivio Civile* 2002, p.1207 il figlio che abbia comunque conservato lo status di figlio legittimo a norma dell'art.128 c.c. pur dopo l'annullamento ecclesiastico del matrimonio del proprio genitore non può vantare diritti sul fondo patrimoniale da quest'ultimo costituito all'atto della celebrazione del nuovo matrimonio, ma solo agire esecutivamente sulla quota di spettanza del medesimo ove risulti inadempito l'obbligo di mantenimento a lui spettante.

VIII. LO SCIoglimento DEL MATRIMONIO.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto del divorzio che produce ovviamente lo scioglimento del fondo patrimoniale.

Tale causa di cessazione si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza e l'annotazione nei registri dello stato civile.

E', comunque, evidente che qualora vi siano figli minori il fondo patrimoniale può continuare sino al raggiungimento della maggiore età da parte di tutti⁴⁹.

La questione, oggi indiscussa, era stata già affrontata con riferimento al patrimonio familiare e alla disciplina richiamata dall'art.175 c.c. previgente e risolta in modo positivo. In tal modo, il patrimonio familiare cessa, allorquando ricorra il duplice requisito del raggiungimento della maggiore età dei figli e della cessazione degli effetti civili per effetto del divorzio⁵⁰, non essendovi in realtà alcuna ragione concreta per mantenerlo in vita.

Il divorzio è, dunque, causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conseguentemente estintiva ex tunc di qualunque regime patrimoniale e di qualunque convenzione matrimoniale, non importa se anteriore o posteriore alla novella di riforma del diritto di famiglia.

L'effetto della caducazione del fondo patrimoniale a causa dell'annullamento o della cessazione del matrimonio si produce inoltre nei confronti di tutti gli interessati e dei terzi solo dal momento dell'annotazione del provvedimento giudiziale nei registri dello stato civile⁵¹.

L'eccezionale ultrattività del fondo patrimoniale pone in evidenza la possibilità di un eventuale conflitto tra il vincolo di destinazione ancora vigente ed il nuovo

49 Va ricordato che la morte di uno o entrambi i coniugi, il cui matrimonio sia stato dichiarato cessato agli effetti civili, lascia comunque sopravvivere il vincolo di destinazione familiare di cui all'art.167 c.c. già esistente sino a quando i figli di costoro non abbiano raggiunto la maggiore età.

50 Trib. Catania decr. 3 marzo 1987, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1988, p.916.

51 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.132 afferma che le cause di cessazione incidono sull'atto, non sugli effetti e possono solo produrre l'effetto della perenzione solo ex tunc. Nello stesso senso di recente, MARMO, F.: "Lo scioglimento del fondo patrimoniale", cit., p.102, afferma che l'effetto della cessazione si verifica al tempo della sentenza (rectius del passaggio in giudicato di detta sentenza) e che l'opponibilità ai terzi dipende invece dall'annotazione nei registri dello stato civile. Contra AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 360, sostiene che l'unica differenza tra le cause di nullità può essere solo ed esclusivamente sul piano della decorrenza degli effetti. In particolare l'Autore afferma che è preferibile sostenere l'estinzione del fondo con effetto retroattivo allorquando la causa di annullamento del matrimonio abbia un simile effetto (p.361-362), perché maggiormente in linea con i principi dell'invalidità del matrimonio contratto dai coniugi in mala fede. Inoltre, tale soluzione salvaguardia al meglio gli interessi del costituente proprietario originario che ritornerebbe ad esserlo senza alcuna difficoltà. Non vanno evidentemente restituiti i frutti goduti durante la convivenza, poiché in concreto rivolti alla loro destinazione funzionale. In quest'ultimo senso anche GALASSO, A. e TAMBURELLO, M.: "Del fondo patrimoniale", cit., p.326.

fondo che potrebbe esser costituito dal coniuge sopravvissuto o da uno qualunque dei coniugi che – a seguito del venir meno del primo matrimonio – abbia contratto nuove nozze.

Il limite è, comunque, in tale fattispecie, evidente: sino alla completa e definitiva estinzione del fondo patrimoniale per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo dei figli, sui beni sottoposti al primo vincolo di destinazione non potrà essere imposto il vincolo ulteriore discendente da una successiva convenzione di fondo patrimoniale, stipulata a seguito delle nuove nozze contratte da uno dei coniugi originari, che sia proprietario dei beni stessi già conferiti e oggi conferendi.

La fruizione delle utilità da parte del primo nucleo familiare, impone, insomma, che il coniuge che si risposa, dovrà, prima di imporre il nuovo vincolo di destinazione, attendere la definitiva e completa dissoluzione del fondo patrimoniale originario eccezionalmente ultravigente, per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo dei figli minori.

L'ultimo comma dell'art.171 c.c. statuisce che in caso di scioglimento del matrimonio si applichino le regole previste dal legislatore per lo scioglimento della comunione legale, eccezion fatta per il caso di presenza di figli minori. In tale ultima ipotesi, infatti, la eccezionale ultravigenza del fondo patrimoniale impone che tale disciplina troverà spazio solo allorquando l'ultimo dei figli avrà raggiunto la maggiore età.

IX. LIMITI ALLA REGOLAZIONE PATTIZIA DELLA CESSAZIONE DEL FONDO ED INDIVIDUAZIONE DELLE NORME APPLICABILI.

I coniugi costituenti possono, peraltro, anche individuare convenzionalmente le regole operative per il tempo dello scioglimento del fondo patrimoniale.

In difetto di regolamentazione pattizia, l'analogia tra la conformazione sintattica di tale ultima disposizione del codice civile e l'art.168, 3° comma c.c., impongono anche in questa sede, l'effettuazione di un giudizio di compatibilità tra il regime dello scioglimento del fondo e le poche regole dettate specificamente in tema di fondo patrimoniale.

Non sono evidentemente applicabili al fondo patrimoniale gli articoli 191 c.c. (che detta le regole di scioglimento della comunione, che per nulla incidono sulla sopravvivenza del vincolo di destinazione a favore della famiglia) e 193 c.c. (che

disciplina gli effetti della separazione giudiziale sulla comunione legale, che nessun effetto di caducazione importano sul fondo patrimoniale)⁵².

L'art.194, 2° comma, c.c., che statuisce l'usufrutto giudiziale sui beni già comuni per le necessità della prole e l'affidamento di essa, è in realtà inapplicabile proprio perché espressamente superato dalla previsione speciale di cui all'art.171, 3° comma c.c.⁵³, che consente una peculiare tutela delle ragioni dei figli minori.

Gli articoli 195, 196 e 197 c.c. neppure trovano spazio in materia di fondo patrimoniale per la ragione che essi presuppongono, invero, una presunzione di contitolarità tra i coniugi che confligge con il regime del fondo patrimoniale⁵⁴.

Appaiono del tutto compatibili piuttosto con lo statuto del fondo patrimoniale, invece, gli articoli 192 e 194, 1° comma c.c. La divisione dei beni oggetto del fondo patrimoniale si effettuerà, allora, ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo, fatta eccezione per il caso in cui siano dovuti rimborsi o restituzioni⁵⁵.

La caducazione del fondo patrimoniale importa, infine, la dissoluzione del vincolo di destinazione imposto sui beni conferiti. In tal modo, nel caso di costituzione con riserva della proprietà, il costituente riacquista la disponibilità delle utilità del bene, che non dovranno più essere dirette a soddisfare le esigenze della famiglia⁵⁶.

I beni della comunione legale rientrano nell'alveo di tale particolare regime, qualora la causa estintiva del fondo non ne abbia comportato lo scioglimento⁵⁷, o nell'ambito della comunione ordinaria (con la pedissequa applicazione della relativa disciplina)⁵⁸, a meno che non appartengano in proprietà esclusiva ad uno dei coniugi o ad un terzo.

52 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.140; AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 367; SANTOSUOSSO, F.: *Beni e attività economica della famiglia*, , cit.,p.273.

53 DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.140; AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p.367; SANTOSUOSSO, F.: *Beni e attività economica della famiglia*, cit., p.273; CORSI, F.: *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, cit. p.106.

54 CORSI, F.: *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, cit. p.106; AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p.368, esclude l'applicazione di tali norme per la ragione che hanno ad oggetto beni mobili dal momento che anche il fondo patrimoniale può avere ad oggetto beni mobili, seppur del tutto particolari.

55 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p. 368; CORSI, F.: *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, cit. p.106; SANTOSUOSSO, F.: *Beni e attività economica della famiglia*, cit.,p.272; DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit., III, p.140, segnala che ciascuno dei coniugi è tenuto ai rimborsi per le somme prelevate per fini diversi da quelli della soddisfazione delle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia e può chiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese per la cura dei beni immessi nel fondo patrimoniale.

56 AULETTA, T.: *Il fondo patrimoniale Artt.167-171*, cit., p.369 afferma che il godimento si consolida con la nuda proprietà; GABRIELLI, G.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", cit., p.318.

57 L'unica fattispecie configurabile è quella dello scioglimento convenzionale, nei limiti in cui è ammesso.

58 MILONE, L.: "Appunti per uno studio sul fondo patrimoniale", *Dir. fam. e pers.* 1976, p.1772 afferma che l'ultimo comma dell'art.171 c.c. si applica solo allorquando non vi sia stata riserva di proprietà. Sul punto, CASU, G.: "Fondo patrimoniale", *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, cit. p.345.

Per i creditori familiari vengono, da ultimo, meno anche le peculiari garanzie delle loro ragioni nei confronti del patrimonio separato, rispetto ai creditori familiari.

BIBLIOGRAFIA

ARCERI, A. e BERNARDINI, M.: *Il regime patrimoniale della famiglia* Maggioli, Rimini, 2009; AUCIELLO, A., BADIALI, F., IODICE, C. e MAZZEO, S.: *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2001;

AULETTA, T.: "Il fondo patrimoniale", in *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia* a cura di G. BONILINI e G. CATTANEO, Utet, Torino, 2007;

AULETTA, T.: "Il fondo patrimoniale Artt.167-171", in *Codice civile Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1992;

AZARA, A.: "Patrimonio familiare", *Nuovo Digesto Italiano*, Utet, Torino, XVII, 1939;

BARCHIESI, L.: "Del fondo patrimoniale", *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza* a cura di P. PERLINGIERI, Jovene, Napoli, 1991;

BASSETTI, R.: *Convenzioni matrimoniali*, Jovene, Napoli, 1992;

BELLANTONI, L. e PONTORIERI, F.: *La riforma del diritto di famiglia*, Jovene, Napoli, 1976;

BENETTI, G.: "Natura e pubblicità del fondo patrimoniale", *Contratti 2000*, n.8/9;

BIANCA, C. M.: *Diritto civile La famiglia. Le successioni*, 2, Giuffrè, Milano, 1985; BIANCA, C. M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2018;

BONILINI, G.: *Manuale di diritto di famiglia*, Utet, Torino, 1998;

BRONZINI, M.: "La famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale", *Archivio civile 1991*; BULGARELLI, A.: "L'insostenibile irretrattabilità del fondo patrimoniale", *Notariato*, 2002, 1; CALVOSA, L.: *Fondo patrimoniale e fallimento*, Giuffrè, Milano, 2003;

CARRESI, F.: "Del fondo patrimoniale", in *Commentario al diritto italiano della famiglia* (a cura di G. CIAN, V. OPPO e A. TRABUCCHI, 3, Cedam, Padova, 1992);

CARRESI, F.: "Fondo patrimoniale", *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XIV, Roma, 1989;

CASU, G.: "Fondo patrimoniale", *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, (a cura di C. FALZONE, e A. ALIBRANDI) Roma, Aggiornamento alla VII edizione, Roma 1993;

CARUSI, P.: *Il negozio giuridico notarile*, I, Giuffré, Milano, 1980;

CENNI, M. L.: "Il fondo patrimoniale", *Trattato di diritto di famiglia* (a cura di P. ZATTI, vol.III), "Regime patrimoniale della famiglia" (a cura di F. ANELLI e M. SESTA, Giuffré, Milano, 2002); CIAN, G. e CASAROTTO, G.: "Patrimonio familiare (Regime transitorio)", *Novissimo Digesto Italiano*, appendice V, Utet, Torino, 1980;

CIAN, G. e CASAROTTO, G.: "Fondo patrimoniale della famiglia", *Novissimo Digesto Italiano*, appendice III, Torino, 1982;

CORSI, F.: "Il regime patrimoniale della famiglia", *Trattato di diritto civile e commerciale* (a cura di A. CICU e F. MESSINEO), VI, tomo II, sez.2, Giuffré, Milano, 1984;

DEGNI, F.: *Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano*, Cedam, Padova, 1943;

DELL'ANNO, P.: *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Utet, Torino, 2009;

DEMARCHI, P. G.: "Fondo patrimoniale" Milano, 2005;

DEL PRETE M.: "Il fondo patrimoniale nella crisi della famiglia" in *Notariato* 1999, I, p.47;

DEL VECCHIO, B.: "Contributo all'analisi del fondo patrimoniale costituito dal terzo" *Rivista del Notariato*, 1980;

DE PAOLA, V.: *Il diritto patrimoniale della famiglia*, Giuffré, Milano, II, 1995 e III, 1996 (2002);

DI SAPIO, A.: "Fondo patrimoniale: l'alienazione dell'unico bene costituito, l'estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario), il lar familiaris ed il mito di Calipso", *Diritto di famiglie e delle persone* 1999;

DOGLIOTTI, M.: "Regime patrimoniale della famiglia", *Riv. dir. civ.*, 1994, II;

DOGLIOTTI, M. e FIGONE, A.: "Il fondo patrimoniale", *Trattato di diritto privato* a cura di M. Bessone, IV, II, Torino, 1998;

DORIA, G.: "Atti di disposizione tra coniugi e "causa" familiare", *Vita Notarile* 2001, 2; FERRANDO, G.: "Comunione convenzionale, separazione dei beni, fondo patrimoniale", *Giurisprudenza del diritto di famiglia casi e materiali* (a cura di M. Bessone), II, Milano, 1994; FINOCCHIARO, A. e FINOCCHIARO M.: *Diritto di famiglia*, I, Giuffré, Milano, 1984;

FORTINO, M.: *Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole*, Giuffré, Milano, 1997;

GABRIELLI, G.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXII, Giuffré, Milano, 1982;

GABRIELLI, G.: "Regime patrimoniale della famiglia", *Digesto discipline privatistiche XVI*, Utet, Torino, 1997;

GABRIELLI, G.: e CUBEDDU, M. G.: "Il regime patrimoniale dei coniugi", Giuffré, Milano, 1997; GALASSO, A. e TAMBURELLO, M.: "Del fondo patrimoniale", *Commentario del codice civile* a cura di V. Scialoja e G. Branca, I, Zanichelli, Bologna – Roma 1999;

GALLETTA, F.: *I regolamenti patrimoniali tra i coniugi*, Jovene, Napoli, 1990;

GALLETTA, F. e PATTI, S.: "Del fondo patrimoniale", *Comm. al codice civile* a cura di P. CENDON, I, Utet, Torino, 1991;

GENGHINI, L.: *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Cedam, Padova, 2010; GILETTA, A.: "Obbligo di reimpiego nel fondo patrimoniale", *Vita Notarile*, 1999, I, p.81; GRASSO, B.: "Il fondo patrimoniale", in *Trattato di diritto privato* a cura di P. Rescigno, 3, Utet, Torino, 1986;

JANNUZZI A. e LOREFICE P.: *Manuale della volontaria giurisdizione*, Giuffré, Milano, 2002;

LENER, G.: "Convenzione matrimoniale e collegamento negoziale", *Vita Notarile*, 2001, 2;

LENZI, R.: "Struttura e funzione del fondo patrimoniale", *Rivista del Notariato*, 1991;

LOREFICE, P. *Brevi considerazioni sugli artt.169 c.c. e 171 c.c.* in *La volontaria giurisdizione Casi e materiali*, Giuffré, Milano, 1997;

MACRI', A.: "Fondo patrimoniale", *La riforma del diritto di famiglia*, Atti del seminario di studi svolto a Bologna nei giorni 5, 6, 7 settembre 1975, (a cura del Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia Romagna), Roma, 1975;

MANDES, E.: "Il fondo patrimoniale", *Rivista del Notariato* 1990;

MARMO, F.: "Lo scioglimento del fondo patrimoniale" in *Il Notaro* 2002, n.18-19-20, p.102; MAZZOCCA, A.: *I regimi patrimoniali tra coniugi nel nuovo diritto di famiglia*, Pirola Editore –Milano, 1976;

MILONE, L.: "Appunti per uno studio sul fondo patrimoniale", *Diritto di famiglia e delle persone*, 1976; MORELLI, M. R.: *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Cedam, Padova, 1996;

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Pubblicità ed opponibilità del fondo patrimoniale", *Diritto di famiglia e delle persone*, 1988;

MORVIDI, L.: "Il patrimonio familiare", Udine, 1941;

NIGRO, A.: "Il fondo patrimoniale tra modifica del contenuto e scioglimento" in *Notariato*, 2013, I, 39;

NICOLINI, A.: "Fondo patrimoniale", *Notariato* 1998, 5;

OPPO, G.: "In tema di autonomia del fondo patrimoniale", *Persona e famiglia, Scritti giuridici*, V, Cedam, Padova, 1992;

OPPO, G.: "Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica", *Rivista di diritto civile*, 1989 (al quale verranno fatti tutti i riferimenti, pubblicato anche in *Rivista del Notariato*, 1988, 831);

PERCHINUNNO, R.: "Obbligazioni e garanzie nei rapporti con i terzi", *Convegno sulla riforma del diritto di famiglia (su iniziativa del Comitato Regionale dei Consigli Notarili della Puglia) in Rosa Marina*, 13 settembre 1975, Bari, 1976;

PERLINGIERI, P.: "Sulla costituzione del fondo patrimoniale su "beni futuri", *Diritto di famiglia e delle persone*, 1977; PINO, A.: *Diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 1998;

PINTO BOREA, M. C.: "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note differenziali", *Giurisprudenza Italiana*, 1989, I, I;

RAGAZZINI, L.: *La revocatoria delle convenzioni matrimoniali*", Maggioli, Rimini, 1987;

ROSSANO, D.: "Fondo patrimoniale e fondi destinati: spunti di riflessione", *Notariato*, 2003; RUSSO, E.: "Il fondo patrimoniale", in *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Giuffré, Milano, 1983;

Russo, E.: "L'autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali", in *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Giuffré, Milano, 1983, e *Vita Notarile*, n.3-4; RUSSO, E.: "Ripetizione dell'indebitato nei rapporti tra i coniugi, convenzioni matrimoniali e pubblicità del fondo patrimoniale", *Vita Notarile*, 2001, 2;

SANTARCANGELO, G.: *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, IV, *Regime patrimoniale della famiglia*, Giuffré, Milano, 1989;

SANTOSUOSSO, F.: *Beni e attività economica della famiglia*", Torino, 1995 (2002 II ed.);

SANTOSUOSSO, F.: *Il matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia*, Utet, Torino, 1965; SANTOSUOSSO, F.: "Patrimonio familiare", *Nov. Dig. It.*, XII, Utet, Torino, 1957;

SERIOLI, A.: "Scioglimento convenzionali del fondo patrimoniale", *Famiglia*, 2002;

TASSINARI, F.: "Patrimoni e destinazioni a tutela della famiglia", *AA.VV. Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Giuffré, Milano, 2003;

TONDO, S.: "Note sul fondo patrimoniale", approvato dalla Commissione studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 26 maggio 1998, recante il n.1994, *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 6.1, Milano, 2001;

TRAPANI, G.: "Obbligazioni familiari e fondo patrimoniale: i limiti all'esecuzione", studio CNN n.2384, approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 22 giugno 1999 pubblicato su CNN Notizie del 3 agosto 1999, n.149, nonché *AAVV Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, Milano, 2002, 6.1;

TRAPANI, G.: "La costituzione del fondo patrimoniale da parte di una società studio n. 2527", approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 13 settembre 2000, *Studi e Materiali 6.2. 1998 –2000 e Vita Notarile 2001*, p. III-VII;

TRAPANI, G.: "La costituzione del fondo patrimoniale con riserva di proprietà studio n. 2637" approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 13 settembre 2000, *Studi e Materiali 6.2.*;

TRAPANI, G.: "La costituzione del fondo patrimoniale ed il regime delle menzioni e delle allegazioni obbligatorie studio n.3851", approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 23 aprile 2002 in *Studi e Materiali 2002*, n. 2;

TRAPANI, G.: "Il vincolo di destinazione dei beni oggetto del fondo patrimoniale ed i limiti all'autonomia privata dei costituenti destinato alla pubblicazione negli atti del Convegno "I patrimoni separati fra tradizione e innovazione" organizzato dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri, che ha avuto luogo in Firenze il 28 ottobre 2005, Torino, 2007, p.23-80;

TRAPANI, G.: "Fondo patrimoniale: limiti alla modulazione convenzionale del vincolo di destinazione, all'alienazione dei beni ed alla cessazione del fondo", *Vita Notarile*, 2009, p.1051.

VIANELLO, A.: "Lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale in presenza di minori", *Rivista del Notariato* 1998, 1-2, p.223.